

NOTA ESPLICATIVA ALLA CIRCOLARE GABRIELLI DEL 29 SETTEMBRE 2020

Con la Circolare Gabrielli del 29 settembre 2020, si è richiamata l'attenzione dei Prefetti affinché per il rilascio delle ordinanze di sospensione temporanea della circolazione per le gare ciclistiche, si proceda nel formale rispetto degli art. 6 e 7 del Codice della Strada, che lasciano ai Prefetti la competenza per i tratti stradali extraurbani ed ai sindaci quella per i centri abitati o tratti urbani.

Questo richiamo ha gradualmente sortito i suoi effetti soltanto a partire dalla primavera di quest'anno, quando gradualmente e progressivamente diverse Prefetture hanno preso ad emettere le loro ordinanze solo per i tratti extraurbani, mentre molte altre, la maggioranza, ha continuato con il vecchio schema facendo valere la propria ordinanza per l'intero percorso della gara.

Ciò ha determinato una varietà di situazioni e comportamenti che, pur prendendo semplicemente atto della volontà delle singole Prefettura, pone agli Organizzatori ed al direttore di corsa l'accortezza di informarsi sin dall'inoltro delle loro istanze, quale sarà l'intenzione della o delle Prefetture interessate del percorso della propria gara, per non trovarsi in ritardo guancia dovessero reperire anche le ordinanze dei singoli Comuni per l'attraversamento dei centri abitati.

Per favorire l'attenzione dell'organizzatore e quindi stabilire un minimo di concertazione, alcune Prefettura, in premessa delle loro ordinanze citano quali Comuni dovranno emettere le rispettive ordinanze, altre invece non lo fanno.

Preso atto della continua evoluzione applicativa della citata Circolare Gabrielli, si chiede pertanto agli organizzatori ed ai direttori di corsa, di agire per tempo e con scrupolo, tenuto conto dell'obbligo di ottenere il rilascio di tutte le ordinanze prescritte, pena la non effettuazione della gara, oppure pena la grave responsabilità di pareggiare ignorando la mancanza anche di una sola ordinanza di un centro abitato non coperto dall'ordinanza prefettizia.



278462

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

OGGETTO: Disciplina delle competizioni ciclistiche su strada - Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche, approvato con provvedimento del 27 novembre 2002, e successive modificazioni e integrazioni.

SEGUITO

ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI

AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO-BOLZANO

ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE LORO SEDI

ALLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI

AI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI

AI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI

e, per conoscenza

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti la Navigazione gli Affari Generali ed il Personale ROMA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA

AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA

In occasione della ripresa delle competizioni ciclistiche su strada è stata posta l'attenzione su alcuni profili che caratterizzano l'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei concorrenti, ai sensi dell'art. 9, comma 7-bis, del Codice della Strada.

Il tema è stato trattato con circolare n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27.11.2019, emanata in occasione dell'entrata in vigore del nuovo Disciplinare per le scorte tecniche, successivamente alla quale è emerso che per alcune gare che si snodano su strade extraurbane e urbane, i relativi provvedimenti di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito della carovana ciclistica sono stati adottati dalle Prefetture, anche quando riferiti alle strade urbane interessate dalla competizione.

Al riguardo merita rilevare che i provvedimenti di sospensione temporanea della circolazione, giusta previsione dell'art.9, comma 7-bis, del Codice della strada, che condizionano la validità dell'autorizzazione allo svolgimento della competizione, sono di competenza del Prefetto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, CdS, quando il transito dei partecipanti interessa strade in ambito extraurbano, ovvero del Sindaco per le strade del centro abitato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, CdS.

Ne consegue che, per le gare che interessano sia le strade extraurbane sia quelle urbane sarà necessario che ciascuna delle richiamate Autorità, nei limiti della competenza sopra delineata, emetta un proprio provvedimento di sospensione temporanea della circolazione.

In questo quadro di riferimento, è riconosciuta alle Prefetture una generale funzione di coordinamento e raccordo sui provvedimenti dei Sindaci interessati.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Gabrielli